

N. 328

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali

(Parere ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 febbraio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 206/11

Roma - 2 FEB. 2011

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2010.

Inoltre, si rappresenta, che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 gennaio 2011, ha proceduto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, all'approvazione della relazione, dove sono indicate le motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza Unificata, pertanto, si trasmette il testo della citata relazione.

Con i V. V. V.
[Signature]

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è diretto ad attuare l'articolo 16 della legge n. 49/2009 che impone di individuare interventi diretti, in conformità all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, alla promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale del Paese, al fine di promuovere la rimozione di squilibri storici.

In linea con la riforma federalista, coesione e crescita devono tornare ad essere posti nella corretta *consecutio* logica, per cui il disegno delle politiche di coesione deve avere come linea guida e criterio di selezione l'impatto che gli interventi previsti hanno sulla crescita.

La politica di coesione mediante le risorse e gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 Cost. non deve, quindi, essere considerata come risarcitoria, ma come promotrice di sviluppo.

Va premesso che l'intervento attuativo della legge sul federalismo fiscale, che si illustra, interviene in una fase di ampio confronto a livello europeo che, nell'ambito della più ampia strategia Europa 2020, è diretto a disegnare il futuro della politica di coesione e il suo ruolo essenziale nel contribuire a "una crescita, intelligente, sostenibile e inclusiva promuovendo al tempo stesso uno sviluppo armonioso dell'Unione e delle sue regioni grazie a una riduzione delle sue disparità regionali".

Nell'ambito di questo confronto, l'Italia ha dato negli scorsi mesi e continua a dare un contributo rilevante affinché il dibattito sul futuro – e la difficile fase negoziale che seguirà – siano improntati a creare le condizioni per rendere più efficace la politica di coesione e promuovere le discontinuità necessarie – sul piano dei contenuti e delle regole di programmazione e attuazione – per conseguire risultati più visibili e incisivi.

Il presente schema di decreto legislativo tiene, pertanto, conto dell'avanzamento di tale confronto a livello europeo e disegna un percorso caratterizzato da elementi di innovazione e di cambiamento coerenti con la posizione espressa dall'Italia, anticipando, a livello nazionale, alcuni degli elementi e "idee chiave" sui quali si sta concentrando il dibattito europeo e che costituiscono oggetto della consultazione in corso in Europa sulle indicazioni contenute nella Quinta Relazione sulla Coesione economica sociale e territoriale e sulla proposta di revisione del bilancio dell'Unione Europea.

In coerenza con tali indicazioni e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato articolo 16, lo schema in esame persegue i seguenti obiettivi di carattere generale:

- concentrazione della strategia, della programmazione e delle risorse su pochi obiettivi prioritari;

- maggiore orientamento ai risultati, sostenuto da un rafforzamento della valutazione e dalla definizione di indicatori di risultato misurabili;
- attenzione specifica ai progressi che occorre promuovere e garantire per il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati.

Alla luce del quadro normativo delineato, si è proceduto alla redazione di uno schema di decreto legislativo che, sotto il profilo strutturale, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 individua, quale oggetto dello schema di decreto legislativo, la disciplina, in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, della destinazione e dell'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché dell'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese.

L'articolo 2, nell'individuare i principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale, precisa che le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, sulla base dei seguenti principi e criteri:

- a) leale collaborazione interistituzionale e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorità e per l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona;
- b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord;
- c) aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;
- d) programmazione e attuazione degli interventi finalizzate ad assicurarne la qualità, la tempestività, l'effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e

meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.

L'articolo 3 chiarisce che il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale cura il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione. Va chiarito, al riguardo, che i fondi strutturali destinati alla politica di coesione, e quindi oggetto di tale previsione, sono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE), mentre restano esclusi il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la Pesca (FEP) non essendo finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione.

Allo stesso Ministro, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, è affidata l'adozione degli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.

Il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali destinati alla coesione e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, adotta, inoltre, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi.

L'articolo 4, oltre a ridenominare il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, "Fondo per lo sviluppo e la coesione", prevede, al comma 1, che lo stesso sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Inoltre, il comma 2 prevede, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 42, il carattere pluriennale del Fondo, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, in modo da garantire l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il comma 3, infine, nel precisare che il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, stabilisce che l'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi

natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

L'articolo 5 fornisce indicazioni per la programmazione delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo e definisce il processo decisionale per l'individuazione degli interventi e dei programmi da finanziare, demandando, in particolare:

- alla legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione l'attribuzione delle risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica;
- alle leggi di stabilità degli anni successivi, l'aggiornamento dell'articolazione annuale delle risorse, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), l'adozione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, di un Documento di indirizzo strategico, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nel quale siano definiti:
 - a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;
 - b) i principi di condizionalità, ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;
 - c) i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento riferiti in particolare:
 - 1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;
 - 2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell'informazione;
 - 3) alla previsione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;
 - 4) alla sostenibilità dei piani di gestione;

- d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma;
- e) la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l'apporto di capitali privati.

In attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti con tale Documento di indirizzo strategico dal CIPE, entro i quattro mesi successivi, il Ministro delegato, propone al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonché con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo.

L'articolo 6, al fine di definire in modo chiaro e trasparente il quadro degli impegni e delle responsabilità delle amministrazioni e comunque dei soggetti istituzionali competenti e impegnati nella realizzazione degli interventi e dei programmi approvati secondo le procedure di cui all'articolo 5, prevede, al comma 1, la stipula di "contratti istituzionali di sviluppo" con i quali sono destinate le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individuate responsabilità, tempi e modalità di attuazione.

Il comma 2 precisa che i contratti istituzionali di sviluppo, cui possono partecipare anche i concessionari di servizi pubblici, esplicitano, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 3, e definisce il cronoprogramma e le responsabilità dei contraenti, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Si stabilisce, inoltre, che il contratto istituzionale di sviluppo possa prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

Il comma 3 chiarisce che la progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 in quanto applicabili e che nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Secondo quanto stabilito al comma 4, le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle

finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 5, è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni. Le amministrazioni interessate, oltre ad effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa, partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento.

Il comma 6, sempre al fine di assicurare l'effettiva realizzazione degli interventi o dei programmi finanziati con le risorse del Fondo, prevede l'intervento sostitutivo del Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma.

L'articolo 7 chiarisce che le disposizioni vigenti concernenti i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato sempre riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, ma che perseguono finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1 - quali, ad esempio, quelle rivolte ai territori montani e alle isole minori - continuano ad applicarsi. Al riguardo, anche tenuto conto degli approfondimenti tuttora in corso nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, si prevede che i decreti legislativi integrativi da adottare ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 possano introdurre disposizioni attuative dell'articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

2 DIC. 2010

ANP/35/FIN/16198

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

R O M A

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL CAPO DELL'UFFICIO

07241



462 ³⁵/_{FIN}
20

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI APPARI ECONOMICI

UFFICIO VI

Prot. Nr. 103068

Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati:

Risposta a Nota del:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
- 2 DIC. 2010
Prot. n. <u>16897</u>

Roma,

2010

All' Ufficio legislativo economia
e p.c. All'Ufficio legislativo finanze

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Si fa riferimento allo schema di decreto legislativo di cui all'oggetto, pervenuto il 2 dicembre 2010 dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, si restituisce, debitamente bollinato, il provvedimento in esame, comunicando di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare all'ulteriore corso dello stesso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantio

u

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente schema di decreto legislativo è diretto ad attuare la delega contenuta nella legge n. 49/2009 che impone di individuare interventi diretti, in conformità all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, alla promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale del Paese, al fine di promuovere la rimozione di squilibri storici.

Con il presente schema sono individuati strumenti procedurali idonei a creare le condizioni per rendere più efficace la politica di coesione e a promuovere le discontinuità necessarie -sul piano dei contenuti e delle regole di programmazione e attuazione- per conseguire risultati più visibili e incisivi.

Tale impostazione mira, pertanto, ad individuare, con maggiore precisione, le responsabilità istituzionali in materia, ad accelerare la realizzazione degli interventi e a rendere più efficiente la spesa delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

Dall'attuazione del presente schema di decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, come illustrato, si tratta di un impianto normativo a carattere ordinamentale e procedimentale che scaturisce direttamente dai criteri di delega, tra i quali, peraltro, non vi era alcuna possibilità di inserire norme onerose per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica e Tribunale di Cassa e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 51 del 28/2/2009, n. 136, ha avuto esito

22 MAR 2010



POSITIVO

11 NEGATIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Il Regioniere Capom. dello Sma
Carfio

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI RISORSE AGGIUNTIVE ED INTERVENTI SPECIALI PER LA RIMOZIONE DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI

RELAZIONE PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
A SEGUITO DELLA MANCATA INTESA IN CONFERENZA UNIFICATA,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3,
DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42.

La presente relazione è adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Tale disposizione prevede che, qualora non sia conclusa in Conferenza Unificata nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'intesa sugli schemi di decreto legislativo, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere e che indica le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

Lo schema di decreto legislativo in questione è stato oggetto di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 novembre 2010.

Trasmesso in data 2 dicembre 2010 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Segreteria della Conferenza unificata ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stato poi diramato, da parte della stessa Segreteria, alle Regioni ed agli Enti locali in data 3 dicembre 2010.

Ai fini dell'esame del provvedimento, la Segreteria della Conferenza unificata ha convocato una prima riunione, a livello tecnico, in data 7 dicembre 2010 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso alcuni elementi di criticità ed è stato consegnato dall'UNCCEM un documento con cui è stato chiesto di istituire un Fondo di sviluppo e riequilibrio dei territori montani.

Nella successiva riunione tecnica del 15 dicembre 2010, l'ANCI e l'UPI hanno presentato un documento contenente proposte di emendamenti allo schema di decreto legislativo volte ad introdurre un maggior coinvolgimento degli enti locali destinatari degli interventi speciali, auspicando, in tal senso, una più compiuta attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42/2009.

Durante la medesima riunione, i rappresentanti delle Regioni nel confermare le perplessità già manifestate nel corso della riunione del 7 dicembre, hanno chiesto, tra l'altro, che, in più punti dello schema di decreto legislativo, fosse esplicitato meglio il coinvolgimento delle Regioni nei processi decisionali disciplinati dall'intervento

legislativo in esame, riservandosi di far pervenire puntuali proposte emendative una volta approvate a livello politico.

Nel corso delle sopramenzionate riunioni tecniche, i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno evidenziato che il provvedimento in esame non intende innovare rispetto alle attuali disposizioni in materia di programmazione, ma ha l'obiettivo di individuare un sistema più efficace per la realizzazione degli interventi e dei programmi finalizzati alla rimozione degli squilibri economici e sociali, eliminando le cause dei ritardi che si sono registrati nella fase attuativa.

Gli stessi rappresentanti hanno, inoltre, precisato, con riferimento alla richiesta dell'UNCEM, che, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del provvedimento, anche tenuto conto degli approfondimenti tuttora in corso nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, i successivi decreti legislativi integrativi potranno introdurre disposizioni attuative dell'articolo 16 della legge n. 42 con riferimento alle disposizioni vigenti concernenti quei contributi speciali e quegli interventi diretti dello Stato sempre riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, ma che perseguono finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1, quali, tra gli altri, quelli rivolti ai territori montani.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 nel corso della quale le Regioni hanno presentato un documento contenente delle proposte di emendamento; nella stessa seduta si è registrata la mancata intesa con decorrenza del termine di 30 giorni previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

I documenti presentati da Regioni ed Enti locali sono stati inviati dalla Segreteria unificata alle Amministrazioni statali interessate per le conseguenti valutazioni e consentire, quindi, il conseguimento dell'intesa della Conferenza unificata.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, con nota del 19 gennaio 2011, sulla base dei citati documenti, ha fatto pervenire una versione del provvedimento in questione con evidenziate, a mero titolo collaborativo, le proposte ritenute accoglibili e quelle in parte riformulate.

La predisposizione di una siffatta versione dello schema di provvedimento è stata ispirata essenzialmente dalla ricerca di un proficuo punto di equilibrio tra la richiesta delle Regioni di aumentare il coinvolgimento del livello regionale nei processi decisionali disciplinati dal decreto legislativo e quella degli Enti locali di introdurre disposizioni che garantissero un maggior ruolo degli Enti locali destinatari degli interventi speciali, anche tenuto conto di quanto previsto, in tal senso, dalla norma di delega.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza unificata del 20 gennaio 2011 nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso il loro avviso contrario al conseguimento dell'intesa, evidenziando il dissenso soprattutto in merito alla riformulazione dell'articolo 2,

comma 1, lettera b) e all'articolo 5, comma 4, del provvedimento, atteso che il sistema di *governance* dei Fondi strutturali proposto riduce in modo significativo il ruolo delle Regioni, ribadendo, inoltre, che il decreto stesso non è applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome;

- l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, previa consegna di due documenti congiunti, hanno espresso il loro avviso contrario al conseguimento dell'intesa: in particolare, l'ANCI ha sottolineato che i comuni non sono messi nelle condizioni di condividere le scelte che dovranno essere operate, mentre l'UPI ha posto l'accento sulla mancanza di una adeguata presenza degli Enti locali nelle procedure previste dal provvedimento in esame e l'UNCEM ha evidenziato che la mancata soluzione del problema di un Fondo nazionale per la montagna avente finalità perequative rischia di compromettere la situazione dei piccoli comuni situati nei territori montani.

Il Governo, nel corso della medesima seduta, nel prendere atto della mancata intesa con la quale si conclude l'iter previsto dalla legge n. 42/2009 in Conferenza unificata, ha manifestato, comunque, la disponibilità a proseguire il confronto, a livello politico, con le Regioni e gli Enti locali prima dell'approvazione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri.

Nei suddetti termini, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la Conferenza unificata del 20 gennaio 2011 ha preso atto della mancata intesa sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della citata legge n. 42/2009 in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Per le motivazioni esposte si invia alle Camere, in mancanza della prescritta intesa, lo schema di decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 novembre 2010, affinché su di esso siano espressi i pareri delle Commissioni parlamentari competenti.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42
Repertorio atti n. 10/CV del 20 gennaio 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 20 gennaio 2011:

VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il quale ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

VISTO il successivo comma 3 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta;

VISTA la nota n. 8793 - DAGL/51587/10.3.1 del 2 dicembre 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 novembre 2010, provvedimento che è stato inviato, il 3 dicembre 2010, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, per l'esame del provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 7 dicembre 2010 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali hanno espresso alcuni elementi di criticità; al riguardo, i rappresentanti delle Amministrazioni





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

statali hanno evidenziato che il provvedimento in esame non intende innovare rispetto alle attuali disposizioni in materia di programmazione, ma mira alla individuazione di un sistema più efficace nella realizzazione dei programmi eliminando i ritardi registrati negli ultimi anni;

CONSIDERATO che, in una successiva riunione, a livello tecnico, tenutasi il 15 dicembre 2010, l'ANCI e l'UPI hanno presentato un documento contenente proposte di emendamenti allo schema di decreto legislativo volte ad introdurre un maggior coinvolgimento degli enti locali destinatari degli interventi speciali, auspicando una più compiuta attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42/2009, mentre i rappresentanti delle Regioni hanno confermato quanto già espresso nella precedente riunione a livello tecnico in ordine ad una maggiore esplicitazione di alcuni punti dello schema di decreto legislativo che riguardano il coinvolgimento delle Regioni nei processi decisionali e chiarezza sulla gerarchia delle fonti di attuazione degli interventi speciali stante l'introduzione del nuovo strumento del contratto istituzionale di sviluppo, riservandosi di far pervenire puntuali proposte emendative una volta approvate, a livello politico, dalle competenti Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 16 dicembre 2010, nel corso della quale le Regioni hanno presentato un documento contenente delle proposte di emendamento al provvedimento in esame; nella stessa seduta si è registrata la mancata intesa con decorrenza del termine di 30 giorni previsto dall'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 42/2009;

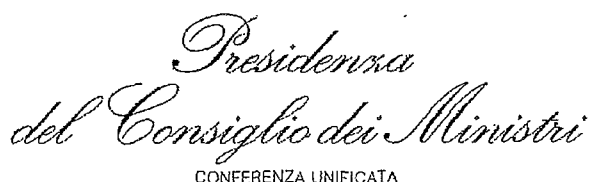
CONSIDERATO che detti documenti (All.A, B e C) sono stati inviati, in data 5 gennaio 2011, alle Amministrazioni statali interessate al fine di fornire una risposta e consentire, quindi, il conseguimento dell'intesa;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, con nota del 19 gennaio 2011, sulla base dei citati documenti, ha fatto pervenire una versione del provvedimento in questione (All.D) con evidenziate, a mero titolo collaborativo, le proposte emendative ritenute accoglibili e quelle in parte riformulate, versione che è stata inviata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso il loro avviso contrario al conseguimento dell'intesa, evidenziando il dissenso soprattutto in merito alla riformulazione dell'articolo 2, comma 1, lett. b e all'articolo 5, comma 4, del provvedimento, atteso che il sistema di governance dei Fondi strutturali proposto riduce in modo significativo il ruolo delle Regioni; inoltre, hanno ribadito che il decreto stesso non è applicabile alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome;
- l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM hanno consegnato dei documenti congiunti (All. E e F) in cui hanno espresso il loro avviso contrario al conseguimento dell'intesa: in particolare, l'ANCI ha sottolineato che i Comuni non sono messi nelle condizioni di condividere le scelte che dovranno essere operate; l'UPI ha posto l'accento sulla mancanza di una adeguata presenza delle Autonomie locali nelle procedure previste dal provvedimento in esame; l'UNCCEM ha evidenziato che la mancata soluzione del problema di un Fondo nazionale per la montagna avente finalità perequative rischia di compromettere la situazione dei piccoli comuni situati nei territori montani;





PRENDE ATTO DELLA MANCATA INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 novembre 2010 e trasmesso con nota n. 8793 - DAGL/51587/10.3.1 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

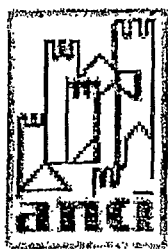
Prinzel:



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

idente
Raffaele

Heit



Proposte di emendamenti allo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'art.16 della legge n.42 del 5 maggio 2009 in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali

L'accoglimento delle proposte emendative indicate è condizione necessaria per esprimere un assenso favorevole al provvedimento.

In via generale, si ritiene opportuno esprimere perplessità circa l'assenza di un'attuazione completa della previsione costituzionale, pur manifestando apprezzamento per l'iniziativa del Governo di dare attuazione al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e all'articolo 16 della legge n.42 del 2009 che contiene i relativi principi e criteri direttivi di delega.

Va inoltre sottolineata una lettura applicativa della norma di delega contenuta nello schema di decreto legislativo di dubbia conformità ai principi e criteri e le correzioni proposte mirano a correggere tale lettura, al fine di renderla aderente agli obiettivi e alle finalità del legislatore costituzionale.

Pertanto, mirano a precisare che: gli enti destinatari degli interventi speciali sono esclusivamente determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni; la scelta degli interventi deve avvenire nel massimo rispetto delle finalità e principi individuati dalla disposizione costituzione e dalla norma di delega, assicurando le necessarie risorse ai territori svantaggiati; garantire una costante concertazione con le autonomie territoriali circa l'individuazione degli obiettivi, dei progetti su cui destinare le risorse, nonché il monitoraggio sulle modalità di adempimento e di investimento delle risorse assegnate; coinvolgere i rappresentanti della Conferenza unificata nell'assunzione delle decisioni nell'ambito del CIPE.

Art.2 Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale



Al comma 1 let. b) sostituire l'intera lettera con la seguente **"utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, anche tenendo conto delle priorità individuate dell'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione e dirette a finanziare interventi riguardanti determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni"**.

Art.4 – Fondo per lo sviluppo e la coesione

Al comma 3, dopo le parole **"di rilievo nazionale, interregionale e regionale"** aggiungere le parole **"e locale "**.

Al comma 3 eliminare la parola **"grandi"**.

Art.5 – Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione

Al comma 3 let.a) sostituire l'intera lettera con la seguente: **"gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziati, le finalità da perseguire, la destinazione delle risorse ai singoli interventi e il riparto delle risorse fra le priorità e le macro aree territoriali"**.

Aggiungere un nuovo comma 3 bis **"A tutte le riunioni del Comitato Interministeriale per la programmazione economica riguardanti l'attuazione del presente decreto legislativo partecipano tre rappresentanti della Conferenza unificata, uno espressione dei Comuni e delle Città metropolitane, uno delle Province ed uno delle Regioni"**.

Al comma 4, dopo le parole **"d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati"**, dopo la virgola inserire le parole **"nonché con la Conferenza unificata"**

Al comma 4, eliminare le parole **"le amministrazioni attuatrici individuate"**.

Al comma 4, aggiungere dopo le parole **"programmi da finanziare"** le parole **" a determinati Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni"**.

Art.6 – Contratto istituzionale di sviluppo

Al comma 1, dopo le parole **"stipula con le Regioni"**, aggiungere le parole **"gli enti locali interessati"**.



Al comma 2, dopo le parole "che le amministrazioni centrali", aggiungere le parole "**le Regioni e gli enti locali interessati**".





Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

A22-B

MEMORIA UNCEM

sullo "Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali"

Riunione tecnica della Conferenza Unificata – Roma, 7 dicembre 2010

Con riferimento al provvedimento in titolo – che dà attuazione alla legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale con riferimento particolare agli interventi speciali finalizzati alla rimozione degli squilibri economici e sociali, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 novembre 2010 – questa Unione sottopone all'attenzione del Governo la necessità di prevedere uno specifico Fondo nazionale di carattere pluriennale per la montagna, finalizzato alla riduzione del *gap* infrastrutturale e dei sovracosti strutturali permanenti dei territori montani.

L'UNCEM ritiene di fondamentale importanza l'istituzione del Fondo sopra richiamato, nel presente o nei successivi provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, che dia attuazione all'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione, alimentato con previsioni finanziarie triennali, destinato ad interventi di tutela e sviluppo dei territori montani e volto a perseguire le seguenti prioritarie finalità:

- rilanciare le politiche della montagna attraverso azioni di presidio, di tutela, di valorizzazione e di marketing territoriale e l'implementazione di nuovi strumenti che attivino le energie presenti ed impieghino le risorse scarsamente utilizzate o non utilizzate;
- rilanciare le politiche per la montagna in chiave evolutiva, sulla base di conoscenze approfondite delle sue reali risorse, a cominciare da quelle ecologiche ed energetiche, e dell'apporto che esse possono dare alla crescita complessiva del paese;
- utilizzare le fonti rinnovabili con l'obiettivo di un riequilibrio economico a favore dei sistemi locali montani che realizzino la loro virtuosa preservazione;
- l'impiego armonico delle risorse naturali rinnovabili, da utilizzare in modo da non comprometterne la riproducibilità e senza alterare il contesto ambientale e con la previsione di un corrispettivo, sotto forma di canone, tariffa, prezzo, tassa, di ritorno alla montagna per le politiche locali a favore del territorio;
- assicurare ai territori montani agevolazioni di carattere fiscale, previdenziale e amministrativo.

L'UNCEM pertanto chiede l'accoglimento di tale richiesta con l'impegno del Governo di recepire le istanze della presente memoria in questo o in altro successivo provvedimento attuativo dell'articolo 16 della legge n. 42/2009.





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/141/CU9/C1/C2/C3

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGGIUNTIVE
ED INTERVENTI SPECIALI PER LA RIMOZIONE DEGLI SQUILIBRI
ECONOMICI E SOCIALI**

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome non esprime l'intesa salvo l'accoglimento dei seguenti emendamenti:

- 1) Art. 1, dopo le parole "della Costituzione e in" aggiungere la parola "*prima*"
- 2) Art. 2 – comma 1) lett. a): dopo la parola "persona" sono aggiunte le seguenti parole:
"alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale"
- 3) Art. 3 – comma 2:
dopo la parole "eventualmente interessati" inserire le parole "*d'intesa con le Regioni*"
- 4) Art. 3 – comma 3:
dopo la parola "dei regolamenti dell'Unione europea" inserire le parole "*d'intesa con le Regioni interessate*"
- 5) Art. 4 – comma 3:
Si propone di inserire dopo l'inciso "interventi speciali dello Stato" le parole "*d'intesa con le Regioni*".
- 6) Art. 5 – comma 1:
 - a) Dopo la parole "Ministro delegato" inscrivere le parole "*d'intesa con le Regioni*"
 - b) Inserire il riferimento a "nuovo ciclo di programmazione comunitario", come recita l'art. 4 comma 2.
 - c) Eliminare il riferimento a "risorse adeguate" ed inserire, in coerenza con quanto attualmente stabilito per il Fondo per le Aree Sottoutilizzate, il riferimento alla percentuale minima del PIL quale base di calcolo delle risorse del *Fondo per lo sviluppo e la coesione*.
- 7) Art. 5 – commi 3 e 4:
 - a) Sostituire i termini "*Amministrazioni attuatrici*" con "*Regioni*" (*in qualità di Amministrazione responsabile/ titolare di Programma*)
- 8) Art. 6 sui Contratti istituzionali di sviluppo - vari commi:
Nell'attuale stesura dell'articolo vanno precisati i seguenti aspetti soprattutto nel combinato disposto della Delibera CIPE di riprogrammazione:
 - a) Ambito di applicazione
 - a. Deve applicarsi ai soli interventi "complessi" citati dalla Delibera CIPE di riprogrammazione;

App. C
Consegnato nella
seduta del 16
dicembre 2010



- b. L'ambito di applicazione è solo la prossima programmazione.
- b) Le regole che sovrintendono i meccanismi premiali e sanzionatori devono essere riferite anche a livello nazionale (comma 2)
- c) Al comma 4: Sostituire i termini "Soggetti assegnatari " con "Regioni" (in qualità di Amministrazione responsabile/ titolare di Programma)
- d) Al comma 6: Occorre precisare che l'esercizio dei poteri sostitutivi può avvenire soltanto sulla base di un preventivo Accordo
- 9) All'articolo 7, la rubrica è così modificata:
"Ulteriori disposizioni attuative in materia di interventi di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione"

Il presente Decreto non trova applicazione alle Regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti d'autonomia e dell'articolo 1, comma 2, della Legge 42 del 2009. La materia regolata dal presente Decreto è assoggettata alla disciplina delle norme di attuazione degli statuti speciali.

Roma, 16 dicembre 2010



Acc. D

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI RISORSE AGGIUNTIVE ED INTERVENTI SPECIALI PER LA RIMOZIONE DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI

Legenda: in grassetto e/o barrato, le proposte emendative delle Regioni ritenute accoglibili (sottolineate laddove riformulate);
in grassetto corsivo e/o barrato, le proposte emendative dell'ANCI ritenute accoglibili (sottolineate laddove riformulate).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 119 e 120 della Costituzione;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e, in particolare, l'articolo 16 relativo agli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;

VISTO l'articolo 7, commi da 26 a 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

RITENUTO di dover adottare, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 16, un primo decreto legislativo concernente la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del.....;

VISTI il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camra dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:



Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina, in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in **prima** attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese.

Art. 2
(Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti nonché alle spese per lo sviluppo ammesse dai regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri:

- a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorità e per l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona;
- b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione e dirette a finanziare interventi riguardanti determinati comuni, province, città metropolitane e Regioni, contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord;
- c) aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;
- d) programmazione e attuazione degli interventi finalizzate ad assicurare la qualità, la tempestività, l'effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.

Art. 3
(Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea)

1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito "Ministro delegato", cura il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.



2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, adotta, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.

3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1 e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi.

Art. 4

(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito "Fondo". Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti dal presente decreto. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

Art. 5

(Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. La legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

2. La legge annuale di stabilità, anche sulla scorta delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 6, può aggiornare l'articolazione annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla



riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e dei documenti relativi alla Decisione di finanza pubblica, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonché con la Conferenza unificata, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:

- a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziare, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;
- b) i principi di condizionalità, ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;
- c) i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento riferiti in particolare:
 - 1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;
 - 2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell'informazione;
 - 3) alla previsione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;
 - 4) alla sostenibilità dei piani di gestione;
- d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma;
- e) la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l'apporto di capitali privati.

4. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al comma 3, il Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma 3, propone al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonché con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi riguardanti determinati comuni, province, città metropolitane e Regioni, da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

(Contratto istituzionale di sviluppo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

2. Il contratto istituzionale di sviluppo, cui possono partecipare anche i concessionari di servizi pubblici, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 3, e definisce il cronoprogramma e le responsabilità dei contraenti, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità

attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 in quanto applicabili. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito "Dipartimento", che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri.

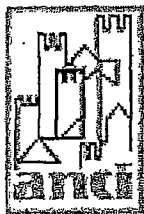
6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi di cui al presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

Arl. 7

(Disposizioni finali e transitorie)

(Ulteriori disposizioni attuative in materia di interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione)

1. Restano ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che perseguono finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1. Con uno o più decreti legislativi integrativi adottati ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono introdotte ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi.



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

CONFERENZA UNIFICATA
20 gennaio 2011

Punto 5) all'ordine del giorno

*Consegnato nella
seduta del
20 gennaio 2011*



**PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ATTUAZIONE DELL'ART.16 DELLA LEGGE N. 42 DEL 5 MAGGIO 2009 IN
MATERIA DI RISORSE AGGIUNTIVE ED INTERVENTI SPECIALI PER LA
RIMOZIONE DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI**

Il testo presenta numerose criticità e in via generale un chiaro contrasto alla disposizione costituzionale che la norma di delega con questo provvedimento intende attuare. Il testo estromette il livello locale privilegiando il rapporto Stato Regioni e ciò per il vizio originario evidente nel provvedimento che sembra ritenere che l'attuazione del 119 della Costituzione si risolva in una diversa procedura per l'utilizzo degli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate che viene diversamente nominato. Inoltre, si dà attuazione in modo parziale alla stessa norma di delega richiamando soltanto le finalità relative allo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e la rimozione dei relativi squilibri, non contemplando invece le finalità della solidarietà sociale e la promozione dei diritti della persona.

L'avvio degli interventi speciali è assicurato allo stato dalla trasformazione del Fondo per le aree sottoutilizzate in Fondo per la coesione sociale e ciò spiega l'esigenza di mantenere in parte la fisionomia del vecchio fondo anche nei soggetti destinatari e nelle regole procedurali.

Il testo non soddisfa in particolare sul piano delle regole procedurali relative alla definizione delle modalità e dei criteri per definire gli interventi. Si ritiene che debba essere superato il vincolo rigido del riparto degli stanziamenti in percentuali. Si chiede di garantire il costante coinvolgimento degli enti costituzionali nelle varie fasi procedurali individuate e nella destinazione degli stanziamenti speciali; garantire una costante concertazione con le autonomie territoriali circa l'individuazione degli obiettivi, dei progetti su cui destinare le risorse

E' necessario specificare che il finanziamento riguarda progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale, regionale e locale

Non risulta chiaro da quale esercizio finanziario troverà applicazione la nuova procedura e quindi in sostanza il quadro normativo contenuto nel decreto.

Si chiede di specificare che il documento di indirizzo strategico deve contenere la precisazione della destinazione delle risorse ai singoli interventi.

Si chiede che alle riunioni del CIPE riguardanti l'attuazione degli interventi relativi all'articolo 16 della legge n.42 partecipino rappresentanti della Conferenza unificata.

Per quanto riguarda la previsione relativa ai contratti istituzionali di sviluppo è indispensabile inserire la stipula anche con gli enti locali interessati

Si ricorda inoltre che questo provvedimento è stato presentato dal Governo come parte del cd. Piano per il sud. Su questo è giusto ricordare che l'attuazione della disposizione costituzionale relativa agli interventi speciali dello Stato riguarda l'intero territorio nazionale.

Intesa condizionata all'accoglimento degli emendamenti presentati.

PROPOSTE EMENDATIVE

Art.4 – Fondo per lo sviluppo e la coesione

Al comma 3, dopo le parole “di rilievo nazionale, interregionale e regionale” aggiungere le parole “e locale”.

Al comma 3 eliminare la parola “grandi”.

Art.5 – Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione

Al comma 3 let.a) sostituire l'intera lettera con la seguente: “gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziati, le finalità da perseguire, la destinazione delle risorse ai singoli interventi e il riparto delle risorse fra le priorità e le macro aree territoriali”.

Aggiungere un nuovo comma 3 bis “A tutte le riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica riguardanti l'attuazione del presente decreto legislativo partecipano tre rappresentanti della Conferenza unificata, uno espressione dei Comuni e delle Città metropolitane, uno delle Province ed uno delle Regioni”.

Al comma 4, dopo le parole “d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati”, dopo la virgola inserire le parole “nonché con la Conferenza unificata”

Al comma 4, eliminare le parole “le amministrazioni attuatrici individuate”.

Art.6 – Contratto istituzionale di sviluppo



Al comma 1, dopo le parole "*stipula con le Regioni*", aggiungere le parole "*gli enti locali interessati*".

Al comma 2, dopo le parole "*che le amministrazioni centrali*", aggiungere le parole "*le Regioni e gli enti locali interessati*".





Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

1111 F

*Consegnato
nella seduta
del 20 gennaio 2011*



MEMORIA UNCEM

sullo "Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali"

Riunione tecnica della Conferenza Unificata – Roma, 7 dicembre 2010

P. 5

Con riferimento al provvedimento in titolo – che dà attuazione alla legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale con riferimento particolare agli interventi speciali finalizzati alla rimozione degli squilibri economici e sociali, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 novembre 2010 – questa Unione sottopone all'attenzione del Governo la necessità di prevedere uno specifico Fondo nazionale di carattere pluriennale per la montagna, finalizzato alla riduzione del gap infrastrutturale e dei sovracosti strutturali permanenti dei territori montani.

L'UNCEM ritiene di fondamentale importanza l'istituzione del Fondo sopra richiamato, nel presente o nei successivi provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, che dia attuazione all'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione, alimentato con previsioni finanziarie triennali, destinato ad interventi di tutela e sviluppo dei territori montani e volto a perseguire le seguenti prioritarie finalità:

- rilanciare le politiche della montagna attraverso azioni di presidio, di tutela, di valorizzazione e di marketing territoriale e l'implementazione di nuovi strumenti che attivino le energie presenti ed impieghino le risorse scarsamente utilizzate o non utilizzate;
- rilanciare le politiche per la montagna in chiave evolutiva, sulla base di conoscenze approfondite delle sue reali risorse, a cominciare da quelle ecologiche ed energetiche, e dell'apporto che esse possono dare alla crescita complessiva del paese;
- utilizzare le fonti rinnovabili con l'obiettivo di un riequilibrio economico a favore dei sistemi locali montani che realizzino la loro virtuosa preservazione;
- l'impiego armonico delle risorse naturali rinnovabili, da utilizzare in modo da non comprometterne la riproducibilità e senza alterare il contesto ambientale e con la previsione di un corrispettivo, sotto forma di canone, tariffa, prezzo, tassa, di ritorno alla montagna per le politiche locali a favore del territorio;
- assicurare ai territori montani agevolazioni di carattere fiscale, previdenziale e amministrativo.

L'UNCEM pertanto chiede l'accoglimento di tale richiesta con l'impegno del Governo di recepire le istanze della presente memoria in questo o in altro successivo provvedimento attuativo dell'articolo 16 della legge n. 42/2009.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI RISORSE AGGIUNTIVE ED INTERVENTI SPECIALI PER LA RIMOZIONE DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 119 e 120 della Costituzione;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e, in particolare, l'articolo 16 relativo agli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;

VISTO l'articolo 7, commi da 26 a 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

RITENUTO di dover adottare, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 16, un primo decreto legislativo concernente la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del.....;

VISTI il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:



Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina, in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese.

Art. 2
(Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti nonché alle spese per lo sviluppo ammesse dai regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri:

- a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorità e per l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona;
- b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione, temperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord;
- c) aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;
- d) programmazione e attuazione degli interventi finalizzate ad assicurare la qualità, la tempestività, l'effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.

Art. 3
(Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea)

1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito "Ministro delegato", cura il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle



finanze, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.

3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1 e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi.

Art. 4

(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito "Fondo". Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

Art. 5

(Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. La legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

2. La legge annuale di stabilità, anche sulla scorta delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 6, può aggiornare l'articolazione annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e dei documenti relativi alla Decisione di finanza pubblica, su proposta del Ministro delegato, d'intesa



con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonché con la Conferenza unificata, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:

- a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziare, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;
 - b) i principi di condizionalità, ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;
 - c) i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento riferiti in particolare:
 - 1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;
 - 2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell'informazione;
 - 3) alla previsione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;
 - 4) alla sostenibilità dei piani di gestione;
 - d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma;
 - e) la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l'apporto di capitali privati.
4. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al comma 3, il Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma 3, propone al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonché con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

(Contratto istituzionale di sviluppo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

2. Il contratto Istituzionale di sviluppo, cui possono partecipare anche i concessionari di servizi pubblici, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 3, e definisce il cronoprogramma e le responsabilità dei contraenti, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 in quanto applicabili. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.



4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito "Dipartimento", che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri.

6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi di cui al presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Restano ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che perseguono finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1. Con uno o più decreti legislativi integrativi adottati ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono introdotte ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi.